



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 58 del 30/12/2020

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.59 DEL 18/12/2019.

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:30 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 24 dicembre 2020 prot. N. 17809, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)

GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente(Skype)

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 58 del 30/12/2020

ILLUSTRA IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL SINDACO.

PRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE GALLI IL QUALE CHIEDE LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI NON SI CHIUDE LA PARTECIPAZIONE DELL'ATL.

IL SINDACO RISPONDE CHE SI SOLLECITERANNO GLI ORGANI COMPETENTI.

SEGUONO PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE PER I QUALI IL CONSIGLIERE GALLI PROSEGUE IL SUO INTERVENTO TRAMITE WHATSAPP.

LO STESSO PREANNUNCIA IL PROPRIO VOTO DI ASTENSIONE IN QUANTO "NON PUÒ DIRE LA SUA" PER LE SUCCITATE PROBLEMATICHE TECNICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 7/11/17 con oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE" con la quale veniva deciso di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne che quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a),. Conseguentemente l'Ente avrebbe dovuto procedere all'alienazione delle 25 azioni per un valore nominale totale di euro 1300;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.70 del 12/12/2018 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017" con la quale veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a) e di procedere alla cessione a titolo oneroso o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 18/12/2019 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018" con la quale veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a) e di procedere alla cessione a titolo oneroso o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso;

Preso atto che l'Ente ai sensi dell'art.20 comma 4 D.Lgs. n.175/2016 deve approvare entro il 31/12/2020 una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni e confermato in sede di Razionalizzazione Periodica;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando tra l'altro quelle che devono essere dismesse;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.1 e 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campo nell'Elba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito, in conformità ai sopra indicati criteri e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le Partecipazioni detenute al 31/12/2019 dall'Ente erano le seguenti:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALATOSCANA S.P.A.	01817930488	0,35	mantenere	
ASA S.P.A.	01177760491	0,349	mantenere	
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.	01461610493	0,11	mantenere	
FIDI TOSCANA S.P.A.	01062640485	0,0008	Avvio della dismissione per alienazione non conclusa – richiesta di recesso inoltrata	non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente non rientrando in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a)
GAL ETRURIA SCRL	01404240499	2,01	mantenere	
RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	0,003	mantenere	
A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	00867770497	0,60199	Già in liquidazione volontaria	

RITENUTO che le partecipazioni da alienare/dismettere devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono ad oggi le seguenti motivazioni per la dismissione della sotto indicata partecipazione come d'altra parte già deciso con la propria precedente Deliberazione n.14 del 7/11/17 :

– società Fidi Toscana Spa in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente non rientrando in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a);
VISTO quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;_

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 18/12/2019 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018" con la quale veniva confermato di dismettere le partecipazioni in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a) e di procedere tramite cessione a titolo oneroso o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.20, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot. 17429 del 15/12/2020 allegato;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (galli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

I. di approvare la Relazione e le relative schede sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni e confermato ed integrato con la Deliberazione di C.c. n.59/2019 allegato B;

II. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

III. di prendere atto che In data 13/03/20 prot.3737 è pervenuta all'Ente la comunicazione da Fidi Toscana spa dell'aggiudicazione a Regione Toscana del lotto di 96.656 azioni a seguito di Asta Pubblica pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20/11/20, contemporaneamente è stata inoltrata l'offerta di acquisto e che in data 22 settembre 2020 si è conclusa la procedura di alienazione con la girata in proprietà delle n.25 azioni a favore della Regione Toscana con Atto rep.n58 del Registro delle Girate Notaio in Sesto Fiorentino (Fi) Dott.sa Meucci per l'importo totale di € 435,75 totalmente liquidati all'Ente in data 25/09/20.

IV. di mantenere senza necessità di alcuna attività di razionalizzazione le rimanenti partecipazioni;

V. di demandare alla Giunta comunale la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 9 del 30.12.2020

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA